

---

**Macchine usate - Macchine  
installate, cosa fare?**

---

## Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

Gli infortuni sul lavoro connessi all'uso di macchine ed attrezzature sono numerosi e spesso gravi.

L'attenzione del legislatore verso le problematiche della sicurezza delle macchine è stata sempre elevata.

Le norme, oggi vigenti, che regolamentano questo settore consentono di assicurare livelli di sicurezza più che soddisfacenti.

## Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

Non sempre, però, analoghi livelli di  
sicurezza sono assicurati nelle macchine  
di qualche anno fa.

Da qui nasce l'esigenza del loro  
adeguamento...di renderle più sicure ...  
di avvicinarle alle nuove.



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

Adeguamento ?

Sostituzione?

Rottamazione ?



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

## Adeguamento

### Quali norme rispettare?

Sino all'aprile 2003 si è ritenuto che fosse sufficiente fare riferimento alle norme previgenti: di fatto alle sole norme **specifiche** del D.P.R.547/55.

In molti, hanno ritenuto che adeguamento significasse ripristinare i dispositivi di sicurezza posseduti al momento dell'acquisto, dispositivi che nel corso della vita produttiva erano andati danneggiati, rimossi o comunque non erano più in grado di assicurare le funzioni per le quali erano stati installati.

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

## Adeguamento

### Occorreva altresì tenere conto:

- ◉ Norme di carattere generale del D.P.R. 547/56 con particolare riferimento all'importantissimo art. 41: *“Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza”*.
- ◉ D.Lgs 626/94 art.4 comma 5: *“Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare ....”*
- ◉ Codice Civile, art. 2087: *“ L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

**La giurisprudenza conferma l'orientamento  
interpretativo delle predette norme**

Cassazione Penale, Sez. IV - Sentenza n. 26764 del 28 luglio 2006  
sancisce:

*«l'obbligo di verificare costantemente, anche con il passare del tempo, la rispondenza delle attrezzature di lavoro, rispetto all'epoca della loro produzione, ai requisiti previsti dalla legge in tema di sicurezza per i lavoratori (anche in conseguenza di innovazioni normative ed aggiornamenti tecnologici), fino al punto di non utilizzare l'attrezzo ove non sia possibile applicarvi apparati di protezione».*

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatatura CE

---

## Adeguamento

Queste ultime disposizioni legislative impogono al datore di lavoro l'obbligo di far precedere l'adeguamento delle loro macchine da un'**attenta analisi dei rischi**.



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

## Analisi dei rischi

L'analisi e valutazione dei rischi deve basarsi su elementi consolidati che abbiano caratteristiche di oggettività e di indiscussa validità.

### Può basarsi su:

- **Riferimenti normativi quali norme UNI, CEI ecc.;**
- **Analisi storica;**
- **Metodologie di analisi e valutazione dei rischi**
  - **FMEA (Failure modes and effects analysis)**
  - **HAZOP (Hazard and Operability analysis)**

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

## Analisi dei rischi

Gli interventi di adeguamento non possono prescindere dal contesto in cui la macchina è inserita.



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

## Analisi dei rischi

Non sempre, però, tutte le misure di sicurezza derivanti dalla analisi dei rischi sono attuabili. La macchina potrebbe presentare dei rischi residui.

### In questi casi:

**Dovrà essere dimostrabile che sono state attuate tutte le misure di sicurezza compatibili con la operatività della macchina stessa;**

**Dovranno essere adottate precauzioni supplementari di natura tecnica o organizzativa idonee a superare i rischi non eliminabili.**

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

- **Adeguamento**

Quali norme rispettare?

La Legge 18 aprile 2005 n. 62

**In esecuzione della sentenza del 10/04/2003 della Corte di Giustizia Europea**

**Aggiunge all' art. 39 del D. Lgs. 626/94:**

- Obbligo dei datori di lavoro di adeguare le macchine e le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori prima del 31/12/1996 ai requisiti del [paragrafo 2 bis](#) dell'allegato XV;
- Nelle more dell'adozione dei provvedimenti del punto precedente, l'obbligo di adottare misure alternative di equivalente sicurezza;

**Dava tempo sino al 12/11/2005 per adeguare le macchine**



# Macchine antecedenti all'obbligo della marcatura CE

---

## Adeguamento

### Quali norme rispettare:

- Art. 70 comma 2 D.Lgs. 81/08:

“Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V”.

N.B. : L'allegato V contiene tutte le modifiche apportate all'art. 39 del D. Lgs. 626/94 imposte dalla L. 18 aprile 2005 n. 62

**Il D.Lgs. 81 non concede tempi per l'adeguamento !**

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

## Adeguamento

- ◉ Gli interventi di adeguamento non costituiscono una nuova immissione sul mercato e pertanto non richiedono l'attivazione delle procedure per la marcatura "CE".
- ◉ Diversi sono gli adempimenti da espletare, qualora gli interventi effettuati non rientrano nelle operazioni di adeguamento e nelle attività di ordinaria o straordinaria manutenzione. Per questi si configurano le condizioni di nuova immissione sul mercato e relativo obbligo di marcatura "CE"

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

- **Adeguamento**

## Chi può effettuare gli interventi di adeguamento?

Gli adeguamenti possono essere effettuati da ditte competenti, regolarmente iscritte alla CCIAA.

Non esiste alcuna norma di legge che stabilisce i requisiti di tali soggetti.

La scelta dell'esecutore rientra tra le responsabilità del datore di lavoro.

Egli, qualora ritenga che la propria azienda posseda professionalità e competenze adeguate, può provvedere autonomamente all'adeguamento delle proprie macchine.

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

- **Adeguamento**

## Chi individua la tipologia degli interventi?

E' consigliabile (non obbligatorio) rivolgersi ad un professionista, il quale dopo aver effettuato la valutazione dei rischi e individuati i requisiti derivanti dall'applicazione delle norme vigenti ( D.Lgs. 81/08), individua gli interventi da eseguire, redigendo apposito documento.

Non è superfluo ripetere che la responsabilità ricade sempre sul datore di lavoro. Non esistono specifiche norme , tranne quelle generali, che regolamentano questi aspetti.



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

- ◉ **Adeguamento**

L'adeguamento deve essere completato, ove necessario, con l'aggiornamento del libretto d'uso e manutenzione e l'eventuale aggiornamento degli schemi elettrici, pneumatici ecc.

Per le macchine sprovviste di libretto d'uso e manutenzione, con la redazione di schede tecniche/procedure operative attraverso le quali vengano fornite le principali norme comportamentali e le conseguenti misure di sicurezza a cui gli operatori devono attenersi.

Al termine degli interventi di adeguamento, l'esecutore esterno, deve rilasciare una certificazione attraverso la quale dichiara di aver rispettato le norme di buona tecnica.

Qualora la stessa ditta ha provveduto ad individuare gli interventi di adeguamento è opportuno che rilasci una dichiarazione di rispondenza agli standard di sicurezza.

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatatura CE

---

## **Analisi dei costi**

Lo studio dell'adeguamento non deve prescindere da una  
attenta valutazione dei costi

L'intervento potrebbe risultare eccessivamente dispendioso o  
addirittura antieconomico

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

- Vendita macchine usate

Chiunque venda una macchina o attrezzatura ad un utilizzatore deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente.

Ciò per effetto [dell'art. 72 del D.Lgs. 81/08](#) ( ex art. 11 del D.P.R. 459/56)

Di contro, una macchina priva di attestazione di conformità rilasciata dal venditore non può essere acquistata per essere utilizzata.

# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

Che fare di una macchina non a norma di cui ci si vuole disfare?

➤ Permuta

In questa circostanza nell'atto di compravendita, a tutela del venditore, è opportuno che questi specifichi che la macchina non risulta in regola con le disposizioni di legge e che la sua reimmissione sul mercato può avvenire previo intervento di adeguamento alle norme di sicurezza.

L'obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti ricade pertanto sul rivenditore.



# Macchine antecedenti all'obbligo di marcatura CE

---

Che fare di una macchina non a norma di cui ci si vuole disfare?

- Cessione per conto vendita

Si ricade nel caso precedente

- Rottamazione


Nessun adempimento ricade sul venditore, tranne di accertare che la ditta acquirente sia autorizzata allo smaltimento di rifiuti.

# Esempi di interventi di adeguamento

---

- **Adeguamento**

Le macchine devono essere sempre identificabili per cui è necessaria la presenza di una targhetta di identificazione che riporti il nome del costruttore, il modello e le caratteristiche principali



# Esempi di interventi di adeguamento



Leggere il manuale prima di effettuare qualsiasi intervento sulla macchina



Pericolo di impigliamento, non avvicinare le mani agli organi in movimento



Pericolo di taglio delle mani.



Punto di sollevamento



Utilizzare i dispositivi di protezione individuale



**Per modelli azionati elettricamente** - Prima di effettuare interventi sulla macchina, scollegare la spina dalla rete elettrica

# Esempi di interventi di adeguamento

- ❖ Installazione di pulsante a fungo di emergenza;
- ❖ Applicazioni di tipologie diverse di protezione, es.: schermi, ripari, micro interruttori di blocco;
- ❖ Modifiche all'impianto elettrico per la protezioni dai rischi attinenti;
- ❖ Ecc. ....





# Esempi di interventi di adeguamento



# Attrezzature non marcate “CE”

---



# Definizioni

---

- ◉ **Attrezzatura di lavoro:**

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

- ◉ **Uso di una attrezzatura di lavoro:**

Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale l'impiego, la messa in servizio o fuori servizio, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio



# Definizioni

---

- ◉ **Operatore:**

Il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

- ◉ **Lavoratore esposto:** (compare nella legge 62/05, viene definito nel T.U.)

Qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

- ◉ **Zona Pericolosa:**

Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un'attrezzatura nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute e sicurezza dello stesso





# Definizioni

---

- ◎ **Attrezzature di lavoro di nuova costruzione:**

Conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

- ◎ **Attrezzature di lavoro esistenti:**

Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.





# Attrezzature non marcate "CE"

## Attestazione di conformità (art. 72, comma 1 del D. Lgs. 81/08)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nella qualità di legale  
rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 72, comma 1 del D. Lgs. 81/08)  
che la macchina :

Modello: \_\_\_\_\_ Tipo: \_\_\_\_\_ Numero matricola: \_\_\_\_\_  
venduta alla ditta \_\_\_\_\_ con bolla/fattura n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

è conforme alla legislazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro previgente alla data di  
entrata in vigore del DPR 459/96, in particolare è conforme ai requisiti di sicurezza dell'allegato V  
del D. Lgs. 81/08.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del Legale Rappresentante \_\_\_\_\_

L'acquirente dichiara di aver visionato la macchina e di averla trovata pienamente rispondente  
alle proprie aspettative